SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 febbraio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della difesa

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

07A00802

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2007.

Modificazioni all'articolo 5 del Regolamento del Senato.

Art. 1.

1. All'articolo 5 del Regolamento, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari che non siano in esso rappresentati possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari. Su tali richieste delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari non può essere in ogni caso superiore a due.

2-*ter*. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 2-*bis*. Nella votazione ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dal Consiglio di Presidenza, ottengano il maggior numero dei voti, limitatamente ad uno per Gruppo.

2-*quater*. I Segretari che, eletti ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico».

2. Le modificazioni al Regolamento di cui al comma 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 gennaio 2007

Il Presidente: Marini

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 5):

Presentato dal senatore Formisano il 27 settembre 2006.

(Documento II, n. 6):

Presentato dal senatore Cutrufo il 28 settembre 2006.

Documento II, n. 5 e *Documento* II, n. 6, esaminati congiuntamente dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 26 ottobre 2006.

Testo unificato comunicato alla Presidenza il 21 novembre 2006 (*Documento* II, n. 5 e 6-A - relazione orale - relatore senatore Caruso).

Emendamento al testo unificato esaminato dalla Giunta per il Regolamento il 19 dicembre 2006.

Documento II, n. 5 e 6-A, esaminato dall'Assemblea nella seduta del 30 gennaio 2007 ed approvato nella seduta pomeridiana del 31 gennaio 2007.

07A01281

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Piedimonte Matese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Piedimonte Matese (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Piedimonte Matese (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Palmieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2007

NAPOLITANO

Amato, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Piedimonte Matese (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 dicembre 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 21501/Area II (EE.LL.) del 13 dicembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Piedimonte Matese (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Palmieri.

Roma, 13 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Montauro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Montauro (Catanzaro), rinnovato nelle consultazione elettorali del 3 aprile 2005, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montauro (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gino Rotella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montauro (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente 9 novembre 2006.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da cinque consiglieri e da altri tre componenti per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 59078/Area II del 23 novembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montauro (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gino Rotella.

Roma, 13 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Polignano a Mare e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Polignano a Mare (Bari), rinnovato nelle consultazione elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Polignano a Mare (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Volpe è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Polignano a Mare (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente 5 dicembre 2006.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 297/13.2/EE.LL. del 6 dicembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Polignano a Mare (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Volpe.

Roma, 16 gennaio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A01124

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2006.

Piano di bacino Tevere - VI Stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico P.A.I.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SULLA PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 3 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni recante «norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1989, relativo alla costituzione dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito,con modiflcazioni,nella legge 13 luglio 1998, n. 267, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1999, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto- legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 1999, n. 226, recante «Interventi urgenti in materia di protezione civile»;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito, con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365 recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre

ed ottobre 2000» ed, in particolare, l'art. 1-*bis* (procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio) il quale prevede che: «i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001»;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto l'art. 170 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la deliberazione n. 47 del 27 giugno 1995 domitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, di seguito denominato Comitato Istituzionale, recante «adozione dei criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino del fiume Tevere»;

Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 80 del 28 settembre 1999 recante «adozione della Prima elaborazione del progetto di Piano di bacino del fiume Tevere»;

Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 85 del 29 ottobre 1999 recante Approvazione del piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato - P.St. ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 90 del 15 marzo 2000 recante modifiche e/o integrazioni al piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato P.St. riguardanti:

Piana San Quintino (comune di Colonna - provincia di Roma) e Pratolungo (comune di Ussita - provincia di Macerata);

comune di Pieve S. Stefano;

comuni di Colonna (Roma) e di Ussita (Macerata);

Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 99 del 18 dicembre 2001 recante - Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato - P.St.: normativa-modifica e/o integrazione dell'art. 4 e riperimetrazione delle aree a rischio:

fosso di Pratolungo (Roma);

fosso di Vallerano (Roma);

Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 101 del 10 agosto 2002 recante «adozione del progetto di Piano di bacino del fiume Tevere - VI Stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico»;

Visto l'avviso di adozione del progetto di piano stralcio di cui trattasi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 252 del 26 ottobre 2002;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto di Piano, le sedi di consultazione presso la regione Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana, Umbria, nonché presso le Amministrazioni provinciali territorialmente interessate e che, decorso tale termine, nei quarantacinque giorni successivi sono state presentate osservazioni sul progetto di Piano;

Acquisiti i prescritti pareri regionali di cui all'art. 18, comma 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, come di seguito indicati:

regione Umbria - parere favorevole con emendamenti, deliberazione della Giunta Regionale n. 1966 del 22 dicembre 2003;

regione Emilia Romagna - parere favorevole con emendamenti, deliberazione della Giunta Regionale n. 2203 del 10 novembre 2003;

regione Toscana - parere favorevole con emendamenti, deliberazione del Consiglio Regionale n. 126 del 5 ottobre 2004;

regione Abruzzo - parere favorevole, deliberazione della Giunta Regionale n. 255 del 7 marzo 2005;

regione Marche - parere favorevole con emendamenti, deliberazione della Giunta Regionale n. 151 del 20 febbraio 2006;

regione Lazio - parere favorevole con osservazioni, Atto della Conferenza programmatica della regione Lazio in data 23 novembre 2005, in applicazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 598/2004;

Preso atto dell'elaborazione del piano stralcio P.A.I., effettuata dal Comitato Tecnico nella seduta del 22 febbraio 2006, avvalendosi della Segreteria Tecnico-Operativa e tenendo conto delle osservazioni pervenute e dei pareri regionali di cui al precedente punto ed, inoltre, delle conclusioni delle prescritte conferenze programmatiche che hanno determinato le modifiche ai seguenti elaborati del progetto di Piano:

relazione di sintesi;

norme Tecniche di attuazione;

Allegati cartografici:

Atlante delle situazioni di rischio da frana. tavola n. 1- comune di Verghereto;

fasce fluviali e zone di rischio del reticolo principale: tavole n. 9 - comune di Deruta; n. 44 - Vitina, n. 45 - Capo Due Rami;

Atlante delle situazioni di rischio idraulico: tavole n. 40 - Lagarello (Terni), n. 41 - Rivo Calcinare (Terni), n. 42 - Fiaia (Terni), n. 43 - Collescipoli (Terni);

Vista la deliberazione n. 114 del 5 aprile 2006 con la quale il Comitato Istituzionale ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il succitato Piano, costituito da relazione generale, norme di attuazione ed allegati, elaborati cartografici; come aggiornati e/o integrati sulla base dei contenuti

delle osservazioni e dei pareri regionali sopra richiamati e delle conclusioni delle prescritte conferenze programmatiche;

Visto l'avviso di adozione del piano stralcio P.A.I. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - del 30 giugno 2006, n. 150;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico - P.A.I. adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 114 del 5 aprile 2006.

Il piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico - P.A.I. si compone degli elaborati di seguito specificati che fanno parte integrante del presente decreto:

Relazione generale;

Relazione di sintesi;

Norme Tecniche di attuazione;)7

Allegati alle norme di attuazione:

Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio,

Linee guida per la individuazione e definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'officiosità idraulica della rete idrografica;

Linee guida per la valutazione della fattibilità, della economicità e dell'inserimento ambientale degli interventi in situazioni di rischio per frana,

Linee guida per la predisposizione del piano comunale di protezione civile,

Procedura per la definizione dell'idrogramma di progetto della piena di rferimento,

Procedura per la individuazione, delimitazione e valutazione delle situazioni a rischio per frana;

Quadro generale degli interventi.

Allegati cartografici:

Carta dei sottobacini del fiume Tevere;

Schema gerarchico dei sottobacini del fiume Tevere;

Inventario dei fenomeni franosi;

Carta indice di franosità totale;

Atlante delle situazioni di rischio da frana;

Atlante dei sottobacini collinari e montani;

Carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli;

Carta della zonazione del reticolo idrografico;

Fasce fluviali e zone di rischio del reticolo principale;

Atlante delle situazioni di rischio idraulico.

Art. 2.

Il Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico - P.A.I. è depositato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la difesa del suolo e presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Tevere - Roma. Gli elaborati di tale Piano sono altresì disponibili sul sito internet dell'Autorità di bacino del fiume Tevere al seguente indirizzo www.abtevere.it.

Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei Conti il 5 gennaio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 16

07A01164

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° febbraio 2007.

Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento», in relazione al pellegrinaggio-incontro dei giovani italiani, denominato «Agorà dei giovani italiani», che si terrà a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007. (Ordinanza n. 3563).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto, in particolare, l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,

che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 2006, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al pellegrinaggio-incontro dei giovani italiani denominato «Agorà dei giovani italiani» che si terrà a Loreto, in provincia di Ancona, nei mesi di agosto e settembre 2007.

Considerato che dal 25 agosto al 2 settembre 2007 nel territorio della regione Marche e delle limitrofe regioni Emilia-Romagna, Umbria ed Abruzzo, ed in particolare nel territorio del comune di Loreto, è previsto l'incontro denominato «Agorà dei giovani italiani» nel quale saranno coinvolte tutte le parrocchie, le diocesi italiane, le regioni ecclesiastiche, le associazioni, i movimenti e le aggregazioni provenienti da tutte le regioni d'Italia, nonché le rappresentanze delle chiese delle Nazioni europee e degli altri Paesi che affacciano sul Mediterraneo;

Considerato inoltre che nelle giornate del 1º e 2 settembre sono programmate nella località Montorso, sita nei comuni di Loreto e di Porto Recanati, le celebrazioni del Santo Padre per le quali è prevista la partecipazione complessiva di oltre 300.000 giovani, pertanto in considerazione dell'eccezionale presenza di pellegrini, si renderà necessario adottare specifici interventi e provvedimenti volti a garantire un regolare afflusso e deflusso delle persone nell'area interessata dall'evento ed in quelle limitrofe, in condizioni di massima sicurezza;

Tenuto conto che l'imminenza e la complessità del «grande evento» comportano l'inderogabile necessità del reperimento urgente di idonei beni, forniture e servizi, da impiegare per il perseguimento delle finalità in questione, nonché la necessità dell'utilizzo del personale delle amministrazioni locali interessate;

Ravvisata la necessità di porre in essere interventi straordinari ed urgenti finalizzati a consentire ed assicurare adeguata ospitalità ai soggetti che interverranno alle celebrazioni ed alle connesse manifestazioni, altresì garantendo la funzionale mobilità, l'accoglienza e l'assistenza sanitaria, in un contesto di pieno rispetto delle esigenze della cittadinanza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la delega al vice Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla gestione dei «grandi eventi» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006;

D'intesa con la regione Marche;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominato commissario delegato per il «grande evento» di cui in premessa, e provvede alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali, strutturali e delle opere di adeguamento, nonché al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dell'incontro nazionale che si terrà nel territorio dei comuni di Loreto e Porto Recanati, e delle connesse manifestazioni che si terranno a partire dal 20 agosto 2007 nel territorio degli altri comuni della regione Marche e delle diocesi limitrofe delle regioni Emilia-Romagna, Umbria ed Abruzzo, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilità ai partecipanti alla celebrazione stessa ed alle connesse manifestazioni che si terranno nei giorni interessati dalla dichiarazione di «grande evento».

2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale di uno o più soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo.

3. Al fine di garantire un'efficace programmazione degli interventi necessari per il regolare svolgimento delle manifestazioni di cui in premessa, è istituita una «Commissione generale di indirizzo», coordinata dal presidente della regione Marche e composta dal commissario delegato, dai prefetti e dai presidenti delle province di Ancona e Macerata, dai sindaci dei comuni di Loreto e Porto Recanati, dal sindaco di Ancona, in qualità di vice presidente nazionale dell'ANCI e presidente dell'ANCI Marche, dal segretario generale della conferenza episcopale italiana, in qualità di presidente del comitato italiano per il sostegno alle iniziative della Pastorale Giovanile - CISIP.

4. Le funzioni di segreteria generale della commissione di cui al precedente comma sono svolte dal coordinatore del sistema di protezione civile e sicurezza locale della regione Marche.

5. Per il compimento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il commissario delegato si avvale di un'apposita struttura operativa di supporto, composta da personale del Dipartimento della protezione civile e del servizio protezione civile e sicurezza locale della regione Marche, nonché da personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici territoriali e non territoriali, nel limite massimo di 5 unità, individuato dal commissario delegato medesimo, che sarà messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta.

6. In ragione dei maggiori impegni derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato a stipulare, in deroga

alla normativa vigente e con oneri a valere sulle risorse finanziarie disponibili sul bilancio della regione Marche, 5 contratti a tempo determinato di durata rinnovabile fino al termine delle attività connesse con lo svolgimento del «grande evento», con persone che hanno già operato nell'ambito della protezione civile da individuare sulla base di una scelta di carattere fiduciario.

7. Al personale del sistema di protezione civile e sicurezza locale della regione Marche direttamente impegnato per le finalità di cui alla presente ordinanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 1, lettera *b)* e comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006. All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico della regione Marche.

8. Ai soggetti attuatori di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente articolo è corrisposta una indennità mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% del trattamento economico in godimento.

Art. 2.

1. Il commissario delegato anche per il tramite del soggetto attuatore è autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194.

2. Il commissario delegato, anche per il tramite del soggetto attuatore, è autorizzato ad effettuare i rimborsi in favore della Croce rossa italiana, nonché degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari della predetta organizzazione direttamente attivati in relazione alle necessità di impiego, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

3. I sindaci dei comuni delle regioni Marche, Emilia-Romagna, Umbria ed Abruzzo interessati dall'evento, per le finalità connesse all'attuazione della presente ordinanza, sono autorizzati a disporre, con i poteri di cui agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il reperimento urgente di sistemazioni alloggiative complementari, assicurando comunque adeguate condizioni di sicurezza e sanitarie.

4. L'Aeronautica militare, su richiesta del Commissario delegato, è autorizzata a porre a disposizione le proprie strutture ubicate presso il comune di Loreto e nei comuni limitrofi ed il proprio personale al fine di concorrere alle attività di accoglienza e di intervento in occasione delle manifestazioni oggetto della presente ordinanza.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettera *b)* e *c)*, commi 2, 3, 4;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 29, comma 7, lettera *d)*; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;

contratto collettivo nazionale dei lavoratori, comparto ministeri, e successive modifiche ed integrazioni, art. 19;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite di 2 milioni di euro, a valere sul fondo della protezione civile che verrà specificamente integrato per il predetto importo dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché a valere sulle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dalla regione Marche nel limite di 1 milione di euro.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del commissario delegato, ovvero dei soggetti attuatori da lui nominati, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2007

Il Presidente: PRODI

07A01152

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2006.

Trasferimento di un credito di € 58.424,19 dalla gestione liquidatoria dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.), in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.), in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Vista la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999, ora ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la convenzione tra il ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972, n. 1036 con il quale l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) è stato soppresso con effetto al 31 dicembre 1973;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974 convertito con legge 15 febbraio 1975, n. 7 in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni di cui alla succitata legge n. 1404/1956 - ora IGED - provvede alla liquidazione dell'I.S.E.S. a far data 1° giugno 1975;

Visto l'art. 14 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/1972 con il quale dal momento della devoluzione di tutti gli immobili di proprietà dell'ISES, gli istituti autonomi provinciali per le case popolari (IACP) subentrano nella loro titolarità di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili di cui hanno acquistato la proprietà;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che la chiusura della gestione liquidatoria dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale è ostacolata dall'esistenza di un credito in contestazione di € 58.424,19 riguardante un contenzioso, tuttora pendente, relativo a un importo ancora da riscuotere nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Trento relativamente al prefinanziamento di programmi edilizi;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito di € 58.424,19 dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici in liquidazione (UANSF);

Decreta:

Il credito di cui alle premesse di € 58.424,19 nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Trento relativi al prefinanziamento dei programmi edilizi, è trasferito ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 dall'Istituto nazionale per l'edilizia sociale all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2006

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

07A00906

DECRETO 22 dicembre 2006.

Trasferimento di un credito di € 33.928,81 dalla gestione liquidatoria dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.), in liquidazione, all'Ufficio accertamento e notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.), in liquidazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visti i commi 224, 225, 226, 228, e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Vista la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999, ora ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. - sottoscritta il 27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2004 ed in virtù della quale la gestione della liquidazione degli enti disciolti (IGED), nonché del relativo contenzioso è affidata a detta Società alle condizioni indicate nella Convenzione medesima, fermo restando la titolarità in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi e passivi;

Visto l'atto aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto l'8 novembre 2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972, n. 1036 con il quale l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) è stato soppresso con effetto al 31 dicembre 1973;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974 convertito con la legge 15 febbraio 1975, n. 7 in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni di cui alla succitata legge n. 1404/1956 - ora IGED - provvede alla liquidazione dell'I.S.E.S. a far data 1° giugno 1975;

Visto l'art. 14 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/1972 con il quale dal momento della devoluzione di tutti gli immobili di proprietà dell'ISES, gli istituti autonomi provinciali per le case popolari (IACP) subentrano nella loro titolarità di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili di cui hanno acquistato la proprietà;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che la chiusura della gestione liquidatoria dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale è ostacolata dall'esistenza di un credito in contestazione di € 33.928,81 riguardante un contenzioso, tuttora pendente, relativo a un importo ancora da riscuotere nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Napoli relativamente ai redditi provenienti dall'esecuzione di programmi edilizi della legge n. 1460/63;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente; occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito di € 33.928,81 dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) all'Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici in liquidazione (UANSF);

Decreta:

Il credito di cui alle premesse di € 33.928,81 nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Napoli relativi a redditi provenienti dall'esecuzione di programmi edilizi ai sensi della legge n. 1460/63, è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Istituto nazionale per l'edilizia sociale all'Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici in liquidazione (UANSF).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2006

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

07A00907

DECRETO 8 gennaio 2007.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio e del Carnevale di Villa Literno - Edizione 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche autonomatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 20 dicembre 2006 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2007;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria del Carnevale di Viareggio e del Carnevale di Villa Literno - 2007, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stato stabilito in € 3;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio e del Carnevale di Villa Literno, con inizio il 15 gennaio 2007, avrà termine il 29 marzo 2007.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 5 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A B C D E.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di € 3.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di euro cinquecentomila (€ 500.000,00).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di lunedì 19 marzo 2007.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili cartacei ed elettronici dovranno pervenire al Consorzio lotterie nazionali entro le ore 15 di martedì 20 marzo 2007.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei primi si svolgeranno, con le modalità stabilite degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 29 marzo 2007 alle ore 11. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 29 marzo 2007 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti, nello stesso numero delle manifestazioni collegate alla lotteria, sarà dichiarato e registrato a verbale il premio da assegnare a ciascuno di essi, secondo l'ordine di estrazione dei biglietti e dell'ordine di indicazione delle manifestazioni. Pertanto, al primo biglietto estratto, collegato al «Carnevale di Viareggio», sarà attribuito il primo premio ed il secondo premio sarà attribuito al secondo biglietto estratto vincente, collegato al «Carnevale di Villa Literno».

Al termine sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di estrazione dei biglietti vincenti e di assegnazione dei rispettivi premi.

Art. 9.

La dott.ssa Alessandra Grossi, consigliere nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituita, dal sig. Claudio Marzoli, collaboratore o dalla sig.ra Paola Tomasello, collaboratore, o dalla sig.ra Maria Campisi, collaboratore, tutti nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 gennaio 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2007
Uffici di controllo dei Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 43

07A01284

DECRETO 7 febbraio 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni

anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 febbraio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 7.134 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 febbraio 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 febbraio 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2

del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la Rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la Rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere

inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 febbraio 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A01309

DECRETO 7 febbraio 2007.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a ottantanove giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 febbraio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 7.134 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 febbraio 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a ottantanove giorni con scadenza 15 maggio 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentossessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 febbraio 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A01310

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 25 gennaio 2007.

Modifica del decreto 21 dicembre 1998, che prevede i requisiti per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare e la disciplina delle procedure concorsuali.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, che prevede che con distinti decreti del Ministro della difesa siano indicati per ciascuna Forza armata i titoli di studio e gli eventuali ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi delle accademie militari e per la nomina a ufficiale in servizio permanente, nonché le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi stessi e delle prove di esame; gli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997, che disciplinano il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali e speciali delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni, in materia di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574 e successive modificazioni, concernente il riordino dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali delle Forze armate;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visti gli articoli 24, comma 3 e 25, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, che prevedono, per gli ufficiali in ferma prefissata e per gli ufficiali inferiori delle forze di completamento, la possibilità di partecipare ai concorsi di cui agli articoli 4, comma 4 e 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 490 del 1997;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante disposizioni sull'accesso agli impieghi pubblici e sulle modalità di svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, che prevede i requisiti per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare e le modalità di svolgimento dei concorsi medesimi;

Ravvisata la necessità di modificare il citato decreto ministeriale 21 dicembre 1998, al fine di adeguare la disciplina delle procedure concorsuali al mutato quadro normativo;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Principi

1. I concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare si svolgono con modalità che ne assicurano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di svolgimento nei tempi previsti dal decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, ricorrendo, se ritenuto opportuno, a forme di preselezione con eventuale ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati di lettura delle prove e a selezioni decentrate.

Art. 2.

Domande di partecipazione

1. Se nel bando di concorso i posti sono ripartiti tra più ruoli o tra più specialità dello stesso ruolo, il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione il ruolo o la specialità per la quale intende concorrere.

Art. 3.

Requisiti

1. Non possono partecipare ai concorsi di cui al presente decreto coloro che sono stati dimessi per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato.

2. Con provvedimento motivato la Direzione generale per il personale militare può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti.

Art. 4.

Titoli di studio equipollenti

1. Per partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare sono comunque validi i titoli di studio dichiarati, al fini dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, equipollenti a quelli indicati nel presente decreto.

2. Per i titoli di studio conseguiti all'estero deve essere presentata attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata dall'amministrazione competente.

3. Fermo restando il superamento dell'esame di Stato al termine del secondo ciclo di istruzione scolastica, l'amministrazione assicura l'accesso al concorsi ai cittadini in possesso dei titoli di studio di nuova denominazione conseguiti con i nuovi percorsi scolastici e universitari.

Art. 5.

Titoli di merito

1. Nei concorsi per titoli ed esami i titoli di merito comprendono i titoli di servizio relativi alle qualità militari e professionali e i titoli di studio diversi da quello richiesto per la partecipazione.

2. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie.

3. La valutazione dei titoli viene effettuata, previa individuazione dei criteri, dopo le prove scritte e prima che si proceda alla relativa correzione.

Art. 6.

Titoli di preferenza

1. I titoli di preferenza debbono essere posseduti alla data di scadenza dei termini indicato nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 7.

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici previste dal presente decreto possono essere composte anche da docenti, da funzionari delle amministrazioni pubbliche o da estranei alle medesime, esperti nelle materie oggetto del concorso.

Art. 8.

Approvazione delle graduatorie

1. I provvedimenti con i quali sono approvate le graduatorie di merito dei concorsi e ne sono dichiarati i vincitori sono pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e della pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.

Art. 9.

Prova di informatica

1. Nei bandi di concorso di cui ai Capi II, III, IV, V e VI è facoltà della Forza armata prevedere, in aggiunta alle prove indicate nel presente decreto, l'effettuazione di una prova per l'accertamento delle conoscenze informatiche. Le modalità di svolgimento della prova e i criteri per l'attribuzione del punteggio, comunque non superiore a 1 punto da sommare ai punteggi conseguiti nelle altre prove, saranno specificati di volta in volta negli appositi bandi ai fini della formazione della graduatoria finale.

Art. 10.

Rinvio

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Capo II

CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI REGOLARI DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA

Art. 11.

Titoli di studio

1. Per partecipare al concorso occorre essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari o di un titolo di studio quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione al corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.

2. La partecipazione al concorso è consentita anche a coloro che conseguiranno il diploma nel corso dell'anno di ammissione all'Accademia.

Art. 12.

Prove di concorso

1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti:

a) la prova di preselezione, se ritenuta opportuna e con le modalità stabilite nel bando di concorso;

b) l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente del ruolo prescelto, effettuato, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, mediante visite mediche generali e specialistiche, prove di efficienza fisica e tirocinio psico-attitudinale;

c) una prova scritta che può consistere in quesiti a risposta multipla predeterminata o libera, ovvero in una composizione tendente ad accertare la padronanza e l'uso della lingua italiana, le capacità logico critiche ed espressive e la conoscenza degli argomenti di cultura generale relativi a materie svolte nei programmi didattici degli istituti del secondo ciclo di istruzione e specificate nel bando di concorso;

d) la prova orale di matematica;

e) la prova orale di lingua inglese;

f) una prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza di una delle seguenti lingue straniere, da indicare nella domanda di partecipazione al concorso: francese, spagnolo, tedesco e, qualora previste, altre lingue specificate nel bando di concorso.

Art. 13.

Graduatoria

1. La graduatoria di merito dei concorrenti è formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dal candidati ed ottenuti sommando:

a) il punteggio riportato nella prova scritta espresso in trentesimi;

b) il punteggio riportato nella prova orale di matematica espresso in trentesimi;

c) un terzo del punteggio in trentesimi riportato nella prova orale di lingua inglese;

d) il punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera così determinato:

1) da 21/30 a 23,999/30 = 0,90;

2) da 24/30 a 26,999/30 = 1,80;

3) da 27/30 a 30/30 = 2,70.

2. A parità di merito hanno la preferenza i candidati in possesso dei titoli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 marzo 1980, n. 79 e dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Art. 14.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è così composta:

a) il comandante dell'Accademia aeronautica ovvero, nel caso di impedimento grave e documentato, un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata aerea, presidente;

b) due o più ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore, per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità psico attitudinale, membri;

c) due o più ufficiali di grado non inferiore a maggiore in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, membri.

2. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte da un ufficiale di grado non inferiore a tenente o da un dipendente civile dell'amministrazione della Difesa appartenente all'area funzionale C.

Capo III

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEI RUOLI NORMALI

Art. 15.

Titoli di studio

1. Per partecipare ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, occorre essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea magistrale:

a) ruolo naviganti normale dell'arma aeronautica e ruolo normale delle armi dell'arma aeronautica: diploma di laurea magistrale previsto dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica ed indicato nel bando di concorso;

b) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico:

1) specialità ingegneri costruzioni aeronautiche: ingegneria aeronautica, ingegneria aerospaziale, ingegneria meccanica, ingegneria navale e meccanica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria elettronica, ingegneria nucleare, ingegneria chimica, ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo meccanico, elettrico, chimico ed economico organizzativo;

2) specialità ingegneri infrastrutture aeronautiche: ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per l'ambiente ed il territorio, architettura;

3) specialità ingegneri elettronici: ingegneria elettronica o elettrotecnica, ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo elettronico ed economico organizzativo, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettrica, ingegneria informatica;

4) specialità chimici: chimica, chimica industriale;

5) specialità fisici: fisica, astronomia, matematica e fisica, matematica, discipline nautiche, scienze dell'informazione;

c) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico: giurisprudenza, economia e commercio, economia aziendale, economia politica, economia bancaria finanziaria ed assicurativa, economia marittima e dei trasporti, economia del commercio internazionale e mercati valutari, scienze economiche e sociali, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze economiche e marittime, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze bancarie ed assicurative, sociologia, discipline economiche e sociali;

d) ruolo normale del Corpo sanitario: medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Nel bando di concorso può essere richiesto il possesso di particolari diplomi di specializzazione.

Art. 16.

Prove di concorso

1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti:

a) la prova di preselezione, se ritenuta opportuna e con le modalità stabilite nel bando di concorso;

b) l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali dell'Aeronautica militare effettuato, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, mediante visite mediche generali e specialistiche, accertamenti attitudinali e prove di efficienza fisica;

c) la valutazione dei titoli secondo le modalità stabilite nel bando di concorso;

d) due prove scritte nelle seguenti materie:

1) per il ruolo naviganti normale e per il ruolo normale delle armi dell'arma aeronautica: materie indicate nel bando di concorso;

2) per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico:

2.1) specialità ingegneri costruzioni aeronautiche: meccanica razionale, costruzioni meccaniche;

2.2) specialità ingegneri infrastrutture aeronautiche: architettura tecnica, tecnica delle costruzioni;

2.3) specialità ingegneri elettronici: comunicazioni elettroniche, elettronica applicata;

2.4) specialità chimici: chimica fisica e inorganica, chimica organica;

2.5) specialità fisici: matematica, fisica;

3) per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico: diritto costituzionale e amministrativo, diritto civile e commerciale;

4) per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico: problematiche di interesse generale socio-sanitario, argomenti specifici in materia medica, chirurgica o specialistica;

e) la prova orale consistente in un colloquio per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e per le seguenti materie:

1) per il ruolo naviganti normale e per il ruolo normale delle armi dell'arma aeronautica: materie indicate nel bando di concorso;

2) per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico:

2.1) specialità ingegneri costruzioni aeronautiche: sistemi di propulsione aeronautici, costruzioni meccaniche;

2.2) specialità ingegneri infrastrutture aeronautiche: scienza delle costruzioni, architettura tecnica, tecnica delle costruzioni;

2.3) specialità ingegneri elettronici: sistemi di elaborazione delle informazioni, comunicazioni elettriche, elettronica applicata;

2.4) specialità chimici: chimica fisica e inorganica, chimica organica, chimica applicata;

2.5) specialità fisici: matematica, fisica;

3) per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico: diritto costituzionale e amministrativo, diritto civile e commerciale, diritto e legislazione aeronautica, amministrazione e contabilità generale dello Stato, economia politica, diritto penale militare, statistica;

4) per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico: clinica medica e medicina d'urgenza, clinica chirurgica e chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, igiene, medicina legale e delle assicurazioni;

f) la prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza di non più di due delle seguenti lingue straniere da indicare nella domanda di partecipazione al concorso: francese, spagnolo, tedesco e, qualora previste, altre lingue specificate nel bando di concorso.

Art. 17.

Graduatoria

1) La graduatoria di merito dei concorrenti è formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuti sommando:

a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;

b) il punteggio riportato nella prova orale;

c) il punteggio attribuito per i titoli di merito;

d) il punteggio riportato in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera così determinato:

1) da 21/30 a 23,999/30 = 1,00;

2) da 24/30 a 26,999/30 = 1,50;

3) da27/30 a30/30 = 2,00.

Art. 18.

Commissione esaminatrice

1) La commissione esaminatrice è così composta:

a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata aerea o grado corrispondente, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, presidente;

b) due o più ufficiali di grado non inferiore a maggiore in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri.

2) Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte da un ufficiale di grado non inferiore a tenente o da un dipendente civile dell'amministrazione della Difesa appartenente all'area funzionale C.

Capo IV

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NAVIGANTI SPECIALE RISERVATO AL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO MARESCIALLI

Art. 19.

Requisiti

1. Per partecipare al concorso per titoli ed esami per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, in aggiunta ai requisiti previsti dallo stesso decreto legislativo, i candidati, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione, debbono aver superato in qualità di allievi marescialli la selezione per la specialità di pilota o di navigatore militare dell'Aeronautica.

Art. 20.

Titoli di studio

1. Per partecipare al concorso occorre essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari o di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.

Art. 21.

Prove di concorso

1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti:

a) l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente del ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica effettuato, secondo le modalità previste nel bando di concorso, mediante visite mediche generali e specialistiche, accertamenti attitudinali e prove di efficienza fisica;

b) la valutazione dei titoli di merito secondo le modalità stabilite nel bando di concorso;

c) la prova scritta su argomenti di cultura generale;

d) la prova orale consistente in un colloquio nelle seguenti materie: matematica, fisica, storia, geografia, navigazione aerea, meteorologia, aerodinamica, armi e tiro, motori, inglese;

e) la prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza di non più di due delle seguenti lingue straniere, da indicare nella domanda di partecipazione al concorso: francese, spagnolo, tedesco e, qualora previste, altre lingue specificate nel bando di concorso.

Art. 22.

Corso per il conseguimento del brevetto di pilota o di navigatore militare e graduatoria

1. I concorrenti che superano le prove di esame previste dall'art. 21 sono ammessi a frequentare il corso per il conseguimento del brevetto di pilota militare o di navigatore militare.

2. Al termine del corso è formata la graduatoria di merito dei concorrenti, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti da ciascun candidato ed ottenuti sommando:

a) la media del punteggio riportato nella prova scritta e nella prova orale;

b) il punteggio attribuito per i titoli di merito;

c) il punteggio riportato in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera così determinato:

1) da 21/30 a 23,999/30 = 1,00;

2) da 24/30 a 26,999/30 = 1,50;

3) da 27/30 a 30/30 = 2,00;

d) il punteggio riportato al termine dei corso.

Art. 23.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è così composta:

a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del ruolo naviganti normale in servizio permanente, presidente;

b) due o più ufficiali di grado non inferiore a maggiore del ruolo naviganti, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri.

2. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte da un ufficiale di grado non inferiore a tenente o da un dipendente civile dell'amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale C.

Capo V

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEL RUOLO NAVIGANTI SPECIALE RISERVATO AGLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO

Art. 24.

R e q u i s i t i

1. Per partecipare al concorso per titoli ed esami per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica, di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, i candidati, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione, debbono aver compiuto i due anni di servizio previsti dallo stesso decreto legislativo, in qualità di ufficiali piloti di complemento.

Art. 25.

Titoli di studio

1. Per partecipare al concorso occorre essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti dall'art. 20.

Art. 26.

Prove di concorso

1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti:

a) l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente del ruolo naviganti speciale dell'arma aeronautica effettuato, secondo le modalità previste nel bando di concorso, mediante visite mediche generali e specialistiche, accertamenti attitudinali e prove di efficienza fisica;

b) la valutazione dei titoli di merito secondo le modalità stabilite dal bando di concorso;

c) la prova scritta su argomenti di cultura generale;

d) la prova orale consistente in un colloquio sulle seguenti materie: matematica, fisica, storia, geografia, navigazione aerea, meteorologia, aerodinamica, armi e tiro, motori, inglese;

e) la prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza di non più di due delle seguenti lingue straniere, da indicare nella domanda di partecipazione al concorso: francese, spagnolo, tedesco e, qualora previste, altre lingue specificate nel bando di concorso.

Art. 27.

Graduatoria

1. La graduatoria di merito dei concorrenti è formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuti sommando:

a) la media del punteggio riportato nella prova scritta;

b) il punteggio riportato nella prova orale;

c) il punteggio attribuito per i titoli di merito;

d) il punteggio riportato in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera così determinato:

1) da 21/30 a 23,999/30 = 1,00;

2) da 24/30 a 26,999/30 = 1,50;

3) da27/30 a30/30 = 2,00.

Art. 28.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è così composta:

a) un ufficiale del ruolo naviganti normale in servizio permanente di grado non inferiore a colonnello, presidente;

b) due o più ufficiali di grado non inferiore a maggiore del ruolo naviganti, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri.

2. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte da un ufficiale di grado non inferiore a tenente o da un dipendente civile dell'amministrazione della Difesa appartenente all'area funzionale C.

Capo VI

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEI RUOLI SPECIALI DELLE ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA, DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO, DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO E DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO

Art. 29.

Requisiti

1. Per partecipare ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali delle armi dell'arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, del Corpo di commissariato aeronautico e del Corpo sanitario aeronautico, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, i candidati debbono possedere, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, i seguenti requisiti in aggiunta a quelli previsti dallo stesso decreto legislativo:

a) se appartenenti al ruolo sergenti, aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, aver maturato almeno tre anni di permanenza nel ruolo e aver svolto per almeno un anno le mansioni previste per la categoria di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «nella media»;

b) se appartenenti al ruolo dei marescialli:

1) aver svolto almeno quattro anni di servizio nel ruolo, se reclutati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni;

2) aver svolto almeno due anni di servizio nel ruolo, se reclutati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 196 del 1995;

3) non aver riportato un giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno;

4) aver svolto per almeno un anno le mansioni previste per la categoria di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «nella media»;

c) se ufficiali di complemento vincolati alla ferma volontaria di due anni contratta ai sensi dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574:

1) avere svolto almeno un anno di servizio in tale ferma;

2) non aver riportato un giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore;

d) se ufficiali inferiori di complemento in congedo dell'Aeronautica militare facenti parte delle forze di completamento, non aver superato il quarantesimo anno di età e aver aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con missioni internazionali o essere stati impiegati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero per esigenze di completamento di comandi, enti e unità connesse con la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali;

e) se ufficiali in ferma prefissata, non aver superato il quarantesimo anno di età e aver completato un anno di servizio;

f) se personale giudicato idoneo non vincitore dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali dell'Aeronautica militare, non aver riportato, qualora in servizio, un giudizio di non idoneità all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno;

g) se ex allievi dei corsi normali dell'Accademia aeronautica che non abbiano superato il secondo o terzo anno del ciclo formativo, non essere stati dimessi per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia.

Art. 30.

Titoli di studio

Per partecipare al concorsi occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) ruoli speciali delle armi dell'arma aeronautica e del Corpo di commissariato aeronautico: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari o titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni;

b) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico:

1) specialità geofisici, fotografi, motorizzazione, armamento, elettricisti: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

2) specialità aeronautici: diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione o diploma di maturità professionale equipollente al sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;

3) specialità elettronici: diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni o diploma di maturità professionale equipollente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;

4) specialità edili: diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica geometra, o diploma di maturità professionale equipollente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;

5) specialità assistenti di laboratorio: diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia o diploma di maturità professionale equipollente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, diploma di maturità scientifica;

c) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico: titoli di studio ed eventuali specializzazioni e abilitazioni indicati nel bando di concorso.

Art. 31.

Prove di concorso

1. Per lo svolgimento del concorso sono previsti:

a) la prova di preselezione, se ritenuta opportuna e con le modalità stabilite dal bando di concorso;

b) l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale per il quale è bandito il concorso effettuato, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, mediante visite mediche generali e specialistiche, accertamenti attitudinali e prove di efficienza fisica;

c) la valutazione dei titoli di merito secondo le modalità stabilite dal bando di concorso;

d) due prove scritte nelle seguenti materie:

1) per il ruolo speciale delle armi dell'arma aeronautica: cultura generale, matematica;

2) per il ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico: argomenti di cultura generale, matematica e fisica;

3) per il ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico: argomenti di cultura generale, amministrazione e contabilità generale dello Stato;

4) per il ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico: cultura generale, materie tecnico-professionali, eventuali altre materie indicate nel bando di concorso;

e) la prova orale, consistente in un colloquio per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e per le seguenti materie:

1) per il ruolo speciale delle armi dell'arma aeronautica: argomenti di cultura generale, matematica e fisica, storia, geografia ed educazione civica, materie tecnico-professionali;

2) per il ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico: matematica e fisica, chimica, storia e geografia, materia aeronautica, materie tecnico-professionali distinte per le varie specialità;

3) per il ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico: amministrazione e contabilità generale dello Stato, elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, economia politica e scienza delle finanze;

4) per il ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico: materie indicate nel bando di concorso;

f) la prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza di non più di due delle seguenti lingue straniere, da indicare nella domanda di partecipazione al concorso: francese, spagnolo, tedesco e, qualora previste, altre lingue specificate nel bando di concorso.

Art. 32.

Graduatoria

1. La graduatoria di merito dei concorrenti è formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuti sommando:

a) la media dei voti conseguiti nelle prove scritte;

b) il punteggio riportato nella prova orale;

c) il punteggio attribuito per i titoli di merito;

d) il punteggio riportato in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera così determinato:

1) da 21/30 a 23,999/30 = 1,00;

2) da 24/30 a 26,999/30 = 1,50;

3) da 27/30 a 30/30 = 2,00.

Art. 33.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso è così composta:

a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente, in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, presidente;

b) due o più ufficiali di grado non inferiore a maggiore in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri.

2. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono svolte da un ufficiale di grado non inferiore a tenente o da un dipendente civile dell'amministrazione della Difesa appartenente all'area funzionale C.

Art. 34.

Abrogazione del decreto ministeriale 21 dicembre 1998

1. Il decreto ministeriale 21 dicembre 1998 è abrogato.

2. Sono fatte salve le disposizioni richiamate nei bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, le cui procedure, all'atto dell'emanazione del presente decreto, non si siano ancora concluse.

Roma, 25 gennaio 2007

Il Ministro: PARISI

07A01211-*bis*

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2006.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati del CAF Unico S.r.l., in Palermo

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1.1. Il ritiro del provvedimento del 13 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2006, con il quale è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti del CAF Unico S.r.l.;

1.2. La revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati concessa, in data 3 febbraio 2006 protocollo n. 9015/3.2/2006, alla società CAF Unico S.r.l. - codice fiscale n. 05456730826 - con sede a Palermo in via Vincenzo Di Marco n. 29, iscritta al n. 81 nell'Albo dei centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti.

Motivazioni:

Con il presente atto si ritira il provvedimento di revoca, emanato per mancanza dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, e si provvede alla revoca dell'autorizzazione a seguito dell'espressa volontà del CAF Unico di non voler più esercitare l'attività di assistenza fiscale.

In data 20 ottobre 2006, presso i locali della direzione regionale delle entrate della Sicilia, è stato redatto apposito verbale, sottoscritto dal dott. Vincenzo Sagone, capo dell'ufficio rapporti con enti esterni di questa direzione regionale della Sicilia e dal dott. Gennuso Giuseppe, n.q. di amministratore unico del CAF Unico S.r.l., nel quale quest'ultimo dichiara che la predetta società non intende svolgere alcuna attività di assistenza fiscale e che sta provvedendo alla messa in liquidazione della stessa.

Considerato che detto CAF non ha mai prestato l'attività di assistenza fiscale e che, quindi, non occorre garantire tutela agli utenti, si ritiene di poter procedere alla revoca del provvedimento di autorizzazione emesso in data 3 febbraio 2006 nei confronti del Centro di assistenza fiscale CAF Unico S.r.l.

Copia del presente atto viene inviata alla direzione centrale servizi ai contribuenti e relazioni esterne dell'Agenzia delle entrate per la cancellazione dall'Albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti.

Riferimenti normativi dell'atto:

1. Decreto ministeriale 28 dicembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001 - di attivazione dell'Agenzia delle entrate;

2. Decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, art. 1 - attribuzioni del direttore regionale.

Disciplina normativa di riferimento:

1. Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

2. Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 - regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 28 novembre 2006

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A01211

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica, relativo al sunto del decreto ministeriale 19 dicembre 2006, riguardante: «Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia "Santa Maria di Montevergine", in Mercogliano».

Si comunica che l'esatto titolo del sunto in epigrafe, riportato alla pag. 2 del sommario, ed alla pag. 22, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 2007, è «Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia "Santa Maria di Montevergine", in Mercogliano».

07A01279

Comunicato di rettifica, relativo al sunto del decreto ministeriale 19 dicembre 2006, riguardante: «Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia "S. Pio da Pietrelcina", in Margherita di Savoia».

Si comunica che l'esatto titolo del sunto in epigrafe, riportato alla pag. 3 del sommario, ed alla pag. 57, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2007, è «Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia "S. Pio da Pietrelcina", in Margherita di Savoia».

07A01280

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dolthene»

Estratto provvedimento n. 4 del 16 gennaio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario DOLTHENE nelle confezioni:

1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100133053;

1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100133077.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: Variazione tipo I: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito. Tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la sostituzione del sito produttivo attualmente autorizzato per tutte le fasi di fabbricazione (produzione, confezionamento ed etichettatura) eccetto il rilascio lotti, Merial S.A.S., 4, Chemin du Calquet - Toulouse Cedex - Francia, con il sito produttivo Coophavet, Saint Herblon B.P. 7, 44153 Ancenis Cedex - Francia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A01169

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Longamox»

Estratto provvedimento n. 5 del 16 gennaio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario LONGAMOX nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100189012;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100189024;

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - Via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto: Variazione tipo I: modifica della procedura di prova del prodotto finito.

Validità:

resta confermato il periodo di validità di 24 mesi per il prodotto in confezionamento integro correttamente conservato, mentre viene inserito: dopo la prima apertura consumare immediatamente.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A01170

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Mastricef»

Con il decreto n. 3 del 25 gennaio 2007 è stata sospesa, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale per uso veterinario nelle confezioni indicate:

MASTRICEF sospensione intromammaria per bovine in lattazione:

4 tubi iniettori da 10 g di sospensione - A.I.C. numero 101135010;

20 tubi iniettori da 10 g di sospensione - A.I.C. numero 101135022.

Motivo della sospensione: su richiesta della società titolare.

07A01168

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Con decreto n. 40159 del 3 gennaio 2007 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di diciotto mesi, a decorrere dal 2 dicembre 2005, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

Area dei comuni di Sordio e San Rocco al Porto (Lodi).

Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della tratta ferroviaria alta velocità Milano-Bologna. Lotti Lodigiani 1.1 - 1.2 - 1.3.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 40160 del 3 gennaio 2007 è stata autorizzata la corresponsione dal 2 dicembre 2005 al 1° giugno 2007, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1999, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

07A01167

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acetilcisteina Pulitzer»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 77 del 19 gennaio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ACETILCISTEINA PULITZER nella forma e confezione: «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzazione» 5 fiale.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1004 - 00156 Roma, Italia, codice fiscale 03589790587.

Confezione:

«300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzazione» 5 fiale - A.I.C. n. 035404019 (in base 10) - 11SG7M (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile per nebulizzazione;

validità prodotto integro: tre anni;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Special Product's Line S.r.l., 00040 Pomezia (Roma) Italia, via Campobello n. 15 (tutte le fasi);

composizione: 1 fiala contiene:

principio attivo: N-Acetilcisteina 300 mg;

eccipienti: sodio idrossido 73 mg; sodio edetato 3 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 3 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie.

Trattamento antitodico.

Intossicazione accidentale o volontaria del paracetamolo.

Uropatie da iso- e ciclofosfamide.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035404019 - «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzazione» 5 fiale - classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035404019 - «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzazione» 5 fiale - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00944

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eurocal D3»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 78 del 19 gennaio 2007

Medicinale: EUROCAL D3.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - codice fiscale 05858891004.

Variazione A.I.C.: Adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 032840011 - 46 bustine 1000 mg/880 UI (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 032840011 - «1000 mg/800 UI granulato effervescente» 46 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 032840023 - 30 bustine 1000 mg/880 UI;

varia in:

A.I.C. n. 032840023 - «1000 mg/800 UI granulato effervescente» 30 bustine;

A.I.C. n. 032840047 - 46 bustine 500 mg/440 UI (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 032840047 - «500 mg/440 UI granulato effervescente» 46 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 032840050 - 30 bustine 500 mg/440 UI (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 032840050 - «500 mg/440 UI granulato effervescente» 30 bustine (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00943

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Foscald3»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 79 del 19 gennaio 2007

Medicinale: FOSCALD3.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Di Scandicci n. 37 - cap. 50143 Firenze - A.I.C. n. 00394440481.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 033723014 - «800 UI + 1,2 g polvere per sospensione orale» 30 bustine;

a: A.I.C. n. 033723014 - «1200 mg + 800 UI polvere per sospensione orale» 30 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A00942

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calplusd3»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 80 del 19 gennaio 2007

Medicinale: CALPLUSD3.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Livornese n. 897 - cap. 56010 La Vettola (Pisa) - codice fiscale 00678100504.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 033711019 - «800 UI + 1,2 g polvere per sospensione orale» 30 bustine;

a: A.I.C. n. 033711019 - «1200 mg + 800 UI polvere per sospensione orale» 30 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A00941

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Osteofosd3»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 81 del 19 gennaio 2007

Medicinale: OSTEOFOSD3.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A., con sede legale e domicilio in 1, Avenue de la Gare, L-1611 - Luxembourg (Lussemburgo).

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 033700016 - «800 UI + 1,2 g polvere per sospensione orale» 30 bustine;

a: A.I.C. n. 033700016 - «1200 mg + 800 UI polvere per sospensione orale» 30 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A00940

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Almogran».

Estratto provvedimento UPC/II/2815 del 22 gennaio 2007

Specialità medicinale: ALMOGRAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034996013/M - 3 cpr rivestite con film da 12,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034996025/M - 4 cpr rivestite con film da 12,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034996037/M - 6 cpr rivestite con film da 12,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034996049/M - 9 cpr rivestite con film da 12,5 mg in blister;

Titolare A.I.C.: Almirall S.p.A.

N. procedura muto riconoscimento: ES/H/0102/001/II/016, ES/H/0102/001/N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5 e 4.6 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01048

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Almotrex».

Estratto provvedimento UPC/II/2816 del 22 gennaio 2007

Specialità medicinale: ALMOTREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034995011/M - 3 cpr rivestite con film da 12,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034995023/M - 4 cpr rivestite con film da 12,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034995035/M - 6 cpr rivestite con film da 12,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034995047/M - 9 cpr rivestite con film da 12,5 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Almirall Prodesfarma S.A.

N. procedura muto riconoscimento: ES/H/0103/001/II/018, ES/H/0103/001/N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5 e 4.6 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01047

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Gabapentin Ratiopharm».

Estratto provvedimento UPC/II/2817 del 22 gennaio 2007

Specialità medicinale: GABAPENTIN RATIOPHARM.

Confezioni:

A.I.C. n. 036698013 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698025 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698037 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698049 - «100 mg capsule rigide» 90 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698052 - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698064 - «100 mg capsule rigide» 200 (2×100) capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698076 - «100 mg capsule rigide» 250 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698088 - «100 mg capsule rigide» 500 (5×100) capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698090 - «100 mg capsule rigide» 1000 (10×100) capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698102 - «100 mg capsule rigide» 20×1 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698114 - «100 mg capsule rigide» 60×1 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698126 - «100 mg capsule rigide» 100×1 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698138 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036698140 - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036698153 - «100 mg capsule rigide» 250 capsule in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036698165 - «300 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698177 - «300 mg capsule rigide» 20 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698189 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698191 - «300 mg capsule rigide» 90 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698203 - «300 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698215 - «300 mg capsule rigide» 200 (2×100) capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698227 - «300 mg capsule rigide» 250 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698239 - «300 mg capsule rigide» 500 (5×100) capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698241 - «300 mg capsule rigide» 1000 (10×100) capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698254 - «300 mg capsule rigide» 20×1 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698266 - «300 mg capsule rigide» 60×1 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698278 - «300 mg capsule rigide» 100×1 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698280 - «300 mg capsule rigide» 50 capsule in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036698292 - «300 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036698304 - «300 mg capsule rigide» 250 capsule in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036698316 - «400 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698328 - «400 mg capsule rigide» 20 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698468 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698330 - «400 mg capsule rigide» 50 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698342 - «400 mg capsule rigide» 90 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698355 - «400 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698367 - «400 mg capsule rigide» 200 (2×100) capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698379 - «400 mg capsule rigide» 250 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698381 - «400 mg capsule rigide» 500 (5×100) capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698393 - «400 mg capsule rigide» 1000 (10×100) capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698405 - «400 mg capsule rigide» 20×1 capsule in blister;

A.I.C. n. 036698417 - «400 mg capsule rigide» 60×1 capsule in blister;

A.I.C. n. 036698429 - «400 mg capsule rigide» 100×1 capsule in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 036698431 - «400 mg capsule rigide» 50 capsule in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036698443 - «400 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone hdpe;

A.I.C. n. 036698456 - «400 mg capsule rigide» 250 capsule in flacone hdpe.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GMBH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0398/001-003/II/004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto in seguito a procedura di repeat-use.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01046

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Enulid».

Estratto provvedimento UPC/II/2818 del 22 gennaio 2007

Specialità medicinale: ENULID.

Confezioni:

A.I.C. n. 033908029/M - 14 compresse filmrivestite 15 mg;

A.I.C. n. 033908017/M - 14 compresse filmrivestite 7,5 mg.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0217/001-006/W020, UK/H/0217/001-006/W021, UK/H/0217/001-006/W022, UK/H/0217/001-006/W023, UK/H/0217/001-002/N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.4, 4.5, 4.8 e 5.3 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01045

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Naemis».

Estratto provvedimento UPC/II/2819 del 23 gennaio 2007

Specialità medicinale: NAEMIS.

Titolare A.I.C.: Theramex S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0231/001/II/009.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: Modifica maggiore del processo di produzione del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A01044

Revoca d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trisagon».

Con la determinazione n. aRM - 13/2007-779 del 18 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 141, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Confezione 036199014.

Descrizione: «200 mg compresse» 30 compresse.

Farmaco: TRISAGON.

Ditta: Finmedical F.R.L.

07A01125

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pancrease».

Con la determinazione n. aRM - 32/2007-145 del 25 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Janssen Cilag S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: PANCREASE.

Confezione 025205028.

Descrizione: «235 mg capsule rigide» 100 capsule.

07A01126

Sospensione dell'autorizzazione dell'officina farmaceutica sita in Palomonte rilasciata alla società Fisiopharma S.r.l. alla produzione di medicinali per uso umano.

Con la determinazione n. aM - 11/2007 del 30 gennaio 2007 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Palomonte (Salerno) nucleo industriale, rilasciata alla società Fisiopharma S.r.l.

07A01127

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante: «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2007).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2007, all'art. 1, comma 2, nella parte in cui viene aggiunto il comma 7-*bis* all'art. 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dove è scritto: «... agli impianti sportivi *di cui al comma 1* ove tali competizioni si disputano ...», leggasi: «... agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano ...».

07A01338

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-033) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00